



LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

P24026 - 16 aprile 2024

**Gruppo di lavoro "A" :
Il ruolo dell'OCC e del gestore: documentazione, verifiche e compenso**

Appunti

Avv. Astorre Mancini, foro di Rimini

*

Una peculiarità della procedura è data dall'attività dell'OCC che si svolge in maniera assai più penetrante di quanto capiti per le diverse figure di pubblico ufficiale, impegnate nelle procedure di concordato. E ciò in ragione della particolarità del debitore che, in quanto consumatore, è ritenuto un soggetto bisognoso non soltanto di controllo ma anche di assistenza.

La finalità delle presenti note, quali meri appunti di ausilio al sottoscritto Coordinatore per orientare la discussione dei partecipanti al Gruppo di lavoro, impedisce una trattazione organica ed argomentata delle questioni trattate.

Lo scrivente, quale advisor e gestore, esporrà alcune problematiche, anche di minimo conto, emerse dall'esperienza professionale e dall'attività di consulenza svolta (gratuitamente) a richiesta di numerosi Referenti di OCC, in relazione alle tante questioni via via emerse nella prassi.

I

La nomina del Gestore: il compenso eccessivamente gravoso per il debitore

L'esperienza ha evidenziato alcune difficoltà in sede di nomina del gestore, a seguito della presentazione del preventivo/conferimento d'incarico che l'OCC sottopone al debitore.

I preventivi prevedono spesso acconti cospicui da corrispondere prima della domanda di accesso, che il debitore non è in grado di versare.

La determinazione del compenso parrebbe rimessa al libero accordo tra OCC e debitore ma in realtà, a valle, è valutata dal Giudice.

Può il debitore rifiutarsi di firmare il preventivo, pretendendo però la nomina di un gestore?

Il dr. Zanichelli: *“L’OCC è un ente che svolge funzioni pubblicistiche e quindi non può rifiutarsi di svolgere i suoi compiti, dalla circostanza che sia previsto che la liquidazione del compenso debba essere fatta dal giudice se non vi è stato accordo tra le parti, si deve desumere che la mancata accettazione del preventivo da parte del debitore non giustificerebbe il mancato adempimento da parte dell’OCC al suo dovere di ausilio al debitore e quindi il rifiuto della prestazione”.*

Caso deciso da **Tribunale di Rovigo 25 marzo 2024 (all.to 1)**: debitore che non firma il preventivo e formula istanza di nomina del Gestore al tribunale malgrado l’OCC presente nel distretto; il Tribunale accoglie la domanda e nomina un gestore.

Breve analisi della motivazione: *“l’accordo e il preventivo tra OCC e debitore non può essere concepito quale accordo di natura esclusivamente privatistica, perchè esso potrebbe ledere gli interessi dei creditori concorsuali apparendo financo iniquo, per cui incontra limiti legali, ed in particolare un giustificato motivo che impone una deroga alla competenza alla nomina ex art. 68 CCII”.*

II

il conferimento d’incarico e il compenso dell’OCC

La prassi ha evidenziato che, una volta pervenuta la nomina dal Referente, il gestore procede entro sette giorni alla richiesta della debitoria agli Enti.

In realtà, il termine decorre dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, art. 68 c.4 CCII, incarico che spesso viene sottoscritto a distanza di tempo a causa della redazione e sottoscrizione del preventivo, nel frattempo comunicato dal Referente al debitore.

Nella determinazione dei compensi dell’intera procedura che il sovraindebitato ha inteso adottare, occorre fare riferimento ai parametri previsti dall’art. 16 e dell’art. 14, co. 3, del d.m. 202/2014.

Va applicata la riduzione obbligatoria in base al disposto del comma 4 dell’art. 16 del D.M. n. 202/2014 secondo cui *“I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%”.*

Importanza del preventivo: uno dei contenuti della Relazione è l’*“indicazione presunta dei costi della procedura”*, ai sensi dell’art. 68, co. 2, lett. d), CCII e nella Relazione particolareggiata dell’OCC ai sensi dell’art. 76, co. 2, lett. e), CCII; in

realtà non è sufficiente che sia solo presunta, occorre un'indicazione precisa, altrimenti possono sorgere problemi proprio in ordine ai flussi del piano (sovente la RDC si basa solo su ratei di stipendio di importo molto contenuto).

Per la determinazione del compenso e dei rimborsi delle spese spettanti all'organismo sono previste due modalità:

- a) l'accordo tra OCC e debitore;
- b) la liquidazione da parte del giudice.

Ciò si desume dal dettato del comma 1 dell'art. 14 del D.M. n. 202/2014 che prevede che detta determinazione abbia luogo ***“in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato”*** dal giudice secondo i criteri previsti dallo stesso DM.

In realtà l'art. 71 c.4 (RDC) e art. 81 c.4 (CM) prescrive che il giudice, terminata l'esecuzione, ***“procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore”***.

E' quindi evidente che il giudice **non è vincolato dall'eventuale pattuizione del compenso ma può discostarsene se non la ritiene congrua**, tenuto anche conto che in entrambe le norme si precisa che ***“nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC”***.

Più stringata è la formulazione dell'art. 275 (per la liquidazione controllata) che al comma 3 prevede che, terminata l'esecuzione, il giudice ***“se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore”***.

Criticità riscontrate nella predisposizione del preventivo, in particolare quanto il debitore non è assistito dal legale e svolte interlocuzioni dirette con il gestore:

- a) non è chiaro, all'avvio della pratica, quale procedura sarà esperita;
- b) non è chiara la debitoria e l'attivo a disposizione del piano;
- c) il quantum del preventivo deve essere **compatibile con l'attivo del piano**, che nella RDC è molto contenuto, specie ove ritenuto applicabile la regola dell'APR nel riparto: in tali casi in presenza di creditori privilegiati (solitamente tributi locali), solo con finanza esterna si riesce a costruire il piano. (NB: è possibile prevedere alcun riparto per i creditori chirografari? La prevalente giurisprudenza nega tale possibilità; Trib. Verona 15.5.2023 dichiara inammissibile la RDC così costruita, cfr. Cass 2022/28013 sulla causa concreta delle procedure negoziali di sovraindebitamento; Trib. Bolzano 6.3.2024 ammette un CM con riparto zero ai chirografari);

- d) il preventivo firmato, ancora prima della predisposizione del piano da parte del Gestore, deve prevedere **tempistiche di pagamento compatibile** con i flussi del piano.

La questione degli acconti sul compenso.

Il tema del compenso del Gestore sconta una difficoltà.

Da un lato esso è assistito dalla prededuzione ex art. 6 CCII, dall'altro lato la norma prevede che esso sia pagato a piano integralmente e correttamente eseguito.

Nella RDC i piani sono anche di lunga durata.

Si è posta dunque la questione della previsione di acconti.

Alcune pronunce.

Trib. Forlì 13.7.2023 (all.to 2)

Il compenso va liquidato dal Giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento.

Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del Giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice.

È abbastanza ricorrente che i Giudici, al pari di quanto disposto dal Giudice forlivese, quando il piano prevede il pagamento immediato e senza liquidazione del compenso dell'OCC, tendano a modificare la proposta in sede di omologa, piuttosto che a dichiararla inammissibile tout court o a rimetterla al ricorrente per modifiche (cfr. trib. Forlì 13.7.2023).

Trib. Catania 19.7.2023 (all.to 3)

Piano di 5 anni. Le prime otto rate accantonate per compenso OCC. Non è chiaro da dove derivino i flussi.

Il Giudice stabilisce: quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, saranno accantonate le prime otto rate per come previste nella proposta ma al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.

Trib. Nocera 10.1.2024 (all.to 4)

In caso di omologa del piano l'importo nello stesso destinato al compenso dell'OCC sarà versato dai debitori secondo le rate previste e, tuttavia, **accantonato sul conto intestato alla procedura**; lo stesso andrà versato all'OCC solo a seguito di

liquidazione finale del compenso da parte del giudice, che terrà conto della diligenza impiegata dal professionista nel corso della procedura, ferma restando la possibilità di richiedere **acconti nel corso della procedura, in relazione allo stato di avanzamento della stessa.**

Trib. Rimini 5.1.2024 (all.to 5)

Finanza esterna del padre 15.000 euro; somme accantonate per pignoramento presso terzi 2.262,58 euro. 100% predeuzioni entro 30 gg dopo l'omologa; privilegiati (100%) e chirografari (21,33%) entro 60 gg.dopo l'omologa

Osserva il Giudice (che non dichiara inammissibile il piano ma lo corregge in sede di omologa):

In merito ai tempi di pagamento, premesso che ai sensi dell'art. 71, co. 4, il compenso dell'OCC deve essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, **è necessario che la proposta preveda l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in predeuzione stimate per il compenso dell'OCC**, che verranno materialmente corrisposte solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso, mentre i restanti creditori verranno pagati come sopra indicato.

Trib. Bologna 5.2.2024 (all.to 6)

L'autorizzazione agli acconti è già inclusa nell'omologa.

Omologa una RDC prevedente un piano di 72 mesi (sei anni) compenso dell'OCC pari a 4.030 euro, pagato in sei rate di 335 euro di acconto nei primi sei mesi (circa 2.000) e le ulteriori sei rate dalla n.67 alla n.72, "come definitivamente liquidato dal Giudice art. 71 c.4".

I preventivi resi dagli OCC sono spesso non corretti: cfr. due esempi, OCC Pesaro (**all.to 7**) e OCC Rimini (**all.to 8**).

Ad avviso dello scrivente, il preventivo **può prevedere acconti**, ma a certe condizioni:

a) Gli acconti **prima del deposito** della domanda sono ammissibili, non vanno autorizzati ma **devono essere congrui** perchè la liquidazione finale involge in modo unitario tutta l'attività, inoltre **devono essere per attività conclusa.**

Nella RDC, l'importo complessivo è bene che sia ripartito nelle seguenti tre fasi:

- i)* fase relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della Relazione;
- ii)* fase della procedura instaurata dinanzi al tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale omologa;

iii) fase esecutiva (post omologa), fino al rilascio della relazione finale e liquidazione del compenso da parte del Giudice, art. 71 c.4.

In sostanza, pur essendo il compenso unico per tutte le attività che OCC e Gestore sono chiamati ad espletare, è preferibile **attribuire a ciascuna delle tre fasi un congruo valore** la cui somma sia il risultato complessivo del compenso pattuito con i citati parametri di cui al d.m. 202/2014.

Con il preventivo a fasi possiamo prevedere che l'acconto, anche fuori dalla procedura, **sia corrisposto ad attività conclusa**.

Non appare condivisibile l'impostazione del documento "Linee Guida del Consiglio Nazionale ODCEC" che, da un lato imposta il mandato a tre fasi, come sopra indicato, ma dall'altro lato, prevede acconti con una tempistica legata al decorso del tempo dal conferimento dell'incarico - 30 gg, 60, gg, 90, gg., ecc....

È dunque ragionevole concludere l'ammissibilità degli acconti da corrispondere dopo il deposito della domanda, ma a condizione che essi siano:

- per attività conclusa (altrimenti il credito non è prededucibile !);
- in misura congrua e non eccessiva in relazione all'attività a cui si riferisce;
- sottoposti comunque alla liquidazione ed autorizzazione del Giudice;
- pagamento immediato solo in caso di provvista e "in presenza di somme sufficienti al pagamento delle prededuzioni" (vecchia formula adottata nei fallimenti).

Digressione : **Il compenso unitario nella Liquidazione Controllata**

Le prime pronunce intendono il compenso OCC / Liquidatore come unitario.

Trib. Milano 14.11.2023 (all.to 9): *"considerato che deve essere liquidato un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, Co. 2, del D.M. n. 202 del 2014, nonostante eventuali indicazioni contrarie contenute nello stato passivo"*.

DM 202/2014:

Art. 17. Unicità del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Art. 18.

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

Problematica con il limite massimo del compenso unitario.

Il comma 5 dell'art. 16 del D.M. n. 202/2014 stabilisce che *“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000. Art. 16 co. 5 DM 202/2014”*.

La difficoltà sorge nella LC perchè il liquidatore, ove confermato dal Tribunale nella stessa persona del gestore, si trova ad inserire allo SP il credito insinuato dall'OCC (profilo di conflitto di interessi ?!), comprensivo anche del compenso di spettanza del gestore stesso, ma poi, al termine della LC, dovrà presentare il rendiconto e chiedere la liquidazione del compenso.

Si è ritenuto che la formula dell'art. 275, co. 3, CCII sia da intendersi relativa al compenso per tutta la procedura, posto che nessun'altra liquidazione è prevista. Altri hanno osservato che l'argomento non appare decisivo; oltre alla distinzione delle funzioni tra OCC e liquidatore, si osserva che l'insinuazione al passivo dell'OCC è delibata dal liquidatore e si cristallizza nello SP, ancorchè non sia previsto il vaglio di esecutività del giudice.

III

L'accesso alle banche dati

In vigore del CCII gli operatori hanno notato, fin da subito, che il disposto dell'art. 15 c.10 l. 3/2012, che prevede l'autorizzazione del giudice in favore degli OCC ad accedere alle banche dati, non risulta trasfuso in alcuna disposizione del nuovo Codice, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'unico aggancio normativo attinente ai poteri di indagine, risulta essere quello contenuto nel terzo comma dell'art. 49 CCII, dettato in tema di apertura della liquidazione giudiziale, il cui possibile richiamo nelle procedure di sovraindebitamento si fonderebbe sull'art. 65 c.2 CCII, nei limiti di compatibilità, norma che autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c., 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad

accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Tuttavia, è evidente che i poteri di indagine richiamati sono quelli accordati al liquidatore in sede di apertura della procedura, mentre l'OCC, e per esso il gestore della crisi nominato, **resta comunque privo di una norma che lo autorizzi a richiedere fin da subito l'accesso alle banche dati**, nella fase immediatamente successiva alla istanza di nomina pervenuta dal debitore ed alla designazione del gestore stesso.

Riguardo il consumatore, poi, il problema è ulteriormente sentito, viste le difficoltà di accertamento della debitoria nella fase di impostazione della procedura. L'approccio di tutti gli OCC è di raccogliere la delega con l'istanza di nomina del Gestore.

Contributi in tema di accesso alle banche dati editi su ilcaso.it
avv. Mancini ([all.to 10](#)) e dr. Limitone ([all.to 11](#))

Le norme in tema sono le seguenti:

art. 14, c.2 (**composizione negoziata**), e quindi art. 41 c.6, 49 c.3 lett. f), 130 co.2, richiamati dall'art. 65 c.2 e 270 c.5

art. 49, co.3, lett. f) (**apertura liquidazione giudiziale**)

art. 42, co.1 (**istruttoria pre-fallimentare svolta dalla cancelleria**)

at. 15, comma 10 (**poteri dell'OCC - l. 3/2012**)

Circolare del Tribunale di Pistoia 10 febbraio 2023 ([all.to 12](#))

Sovraindebitamento – OCC costituiti nel distretto del tribunale - Autorizzazione all'accesso alle banche dati ex art. 15 l. 3/2012 – Provvedimento generale e preventivo del tribunale – Ammissibilità

Tenuto conto che l'art. 15 comma 10 l. 3/2012 non è stato abrogato dal Codice della Crisi, nel rispetto dei principi di economia processuale e di maggiore efficienza delle procedure di soluzione delle crisi da sovra indebitamento, **il tribunale può rendere, in favore degli OCC costituiti nel distretto, l'autorizzazione generale e preventiva** ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del d.p.c.m. 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

Istanza gestori di Rimini dell'aprile 2023 con indicazione in calce del provvedimento Trib. Rimini, pres. Miconi, 18.4.2023 (all.to 13) : anche il giudice riminese ritiene applicabile l'art. 15 l. 3/2012 perchè il CCII richiama gli organismi disciplinati dal dm 202/2014 che è stato reso in attuazione dell'art. 15 l. 3/2012. NB: si richiede il consenso del debitore

Tribunale Mantova, 12 Gennaio 2023 (all.to 14)

Liquidazione controllata su istanza del creditore – Acquisizione d'ufficio della documentazione prevista dall'art. 42 CCI – Necessità

Nel procedimento di liquidazione controllata promossa dal creditore trovando applicazione le norme sul procedimento unitario (nei limiti della compatibilità) in virtù del richiamo operato dagli artt. 65 co. 2 e 270 co. 5 **all'art. 42 CCI, va acquisita d'ufficio la documentazione prevista da tale norma in quanto necessaria** al fine di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della procedura.

IV

La relazione del gestore: i contenuti

Cosa deve scrivere il gestore nella relazione ex art. 68, co. 2, CCII ?
Abbiamo notato una riduzione del contenuto della relazione dalla legge 3 al CCII.

art. 9 l. 3/2012

*Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:*

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

~~c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;~~

~~d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;~~

*e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché **sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.***

art. 68, co. 2, CCII

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

art. 68, co. 3, CCII: merito creditizio.

In realtà la prassi ha evidenziato l'opportunità di svolgere la relazione in modo ancora più esaustivo, con l'inserimento:

- a) della effettiva condizione del debitore, per confermare la **qualità di consumatore**: debitoria mista ? ex imprenditore individuale cancellato ? ditta individuale inattiva ma ancora iscritta ?
- b) della ritenuta **inesistenza di condizioni soggettive ostative** ex art. 69 CCII (meritevolezza);
- c) della **valutazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria**, per il giudizio del giudice ex art. 70, co.9, CCII in caso di contestazione del creditore;
- d) della **valutazione di fattibilità economica**, ancorché non in termini di attestazione di fattibilità;
- e) della **percentuale, modalità e tempi di pagamento**, elementi collegati, appunto, alla fattibilità economica.

Diciamo qualcosa in più.

- a) Il gestore deve verificare l'orientamento del foro locale in ordine alla possibilità o meno di definire la debitoria c.d. promiscua o mista all'interno della RDC. Nel caso in cui ciò si ritenuto ammissibile occorre fornire al giudice elementi conoscitivi, per es. riguardo la tipologia dei singoli debiti alla stregua del criterio della c.d. prevalenza.
- b) Sulla **meritevolezza**. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza nell'assunzione delle obbligazioni significa fornire al giudice ogni elemento utile per formulare un giudizio di meritevolezza. Il gestore dovrà fornire una lettura dinamica dell'evoluzione debitoria del consumatore, evitando di 'fotografare' il momento della contrazione della singola obbligazione alla luce del c.d. triplice test di meritevolezza (App. Bologna 8.2.2024 e app. Firenze 8.11.2023).
- c) Riguardo l'**alternativa liquidatoria**, occorre esporre bene i risultati ipotizzati della liquidazione controllata, con riferimento :

- al triennio per quanto concerne il rateo di reddito o pensione (conseguente all'esdebitazione di diritto);
- al valore di presumibile realizzo dei beni immobili (Cass. 12.3.2024 n.6435; App. Ancona 15.3.2024);

d) In merito alla **valutazione di fattibilità**, va esclusa la necessità di una vera e propria attestazione. Nella RDC l'unica attestazione è relativa alla c.d. dichiarazione di incapienza per la falcidia dei crediti assistiti da privilegio, pegno e ipoteca. Scompare nell'art. 68 CCII il giudizio di "Attestazione di fattibilità del piano" invece presente nella l. 3/2012: Art. 9, co.2, l. 3/2012: *Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.*

"Fattibilità del piano" vs. "Completezza e attendibilità della documentazione":
Giudizio di verosimiglianza: non c'è l'obbligo della attestazione, infatti l'art. 65, co.3, dice che è facoltativa, fino a dove si spinge, dunque, la verifica della 'veridicità dei dati' ?

Il riferimento alla «**completezza ed attendibilità della documentazione**» di cui alla relazione dell'OCC ex art. 68, co. 2, cosa significa ?

La dottrina è unanime nel ritenere che tale formulazione della norma non implichi una vera e propria attestazione, tuttavia le relazioni sono spesso formulate con la dichiarazione finale di attestazione.

«Detta valutazione non coincide evidentemente con l'attestazione di veridicità dei dati aziendali o contabili di partenza, essendo un quid minoris rispetto ad essa, visto che attiene solo alla 'completezza' della documentazione ed alla sua 'attendibilità', cioè alla probabilità che essa sia effettivamente espressiva dei dati e delle circostanze rappresentate (verosimiglianza)» (LAMANNA)

Il reato però è rimasto ! Art. 344, co.3, CCII: *"Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro*".

Ulteriori verifiche del gestore nella RDC, di cui la relazione dovrebbe dare conto:

- valutazione peritale del bene ai fini della dichiarazione di incapacienza ex art. 67, co. 4, CCII ?
- valutazione peritale dell'abitazione ai fini della prosecuzione del mutuo ipotecario ex art. 67, co. 5, CCII? La norma non richiede l'attestazione del gestore come nella fattispecie del Concordato Minore (capienza del bene per il credito ipotecario e non lesione dei creditori)
- merito creditizio: indagine sulla condizione patrimoniale e reddituale del consumatore al momento dell'erogazione del finanziamento
- eventuale funzionalità di misure protettive rispetto alla funzionalità del piano, ex art. 70, co. 4, CCII ? (cessione del quinto o ordinanza di assegnazione: sospensione o accantonamento ? inefficacia dei pagamenti solo dopo l'omologazione, v. Corte Cost. 65/2022)
- eventuale richiesta del gestore - in concerto con l'advisor, se presente - ad essere autorizzato all'apertura di un c/c della procedura, ogni qualvolta via sia, per es., finanza esterna o cauzioni già incamerate dal gestore.

Scandicci lì 16 aprile 2024
avv. Astorre Mancini